

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Sommario

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – COMPOSIZIONE	3
ART. 3 – FUNZIONI	3
ART. 4 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	4
ART. 5 – RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI	5
ART. 6 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA	5
ART. 7 – SEGRETERIA E SUPPORTI FUNZIONALI	
ART. 8 – NORME DI RINVIO	6
ART 9 - FNTRATA IN VICORE	6

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione della L. 56/2014 e dello Statuto provinciale, disciplina il funzionamento, i lavori e l'attività dell'Assemblea dei Sindaci.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

- 1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte della provincia di Pavia.
- 2. In caso di impossibilità o impedimento, ciascun Sindaco può essere rappresentato da un Consigliere Comunale o da un Assessore appositamente delegato.

ART. 3 - FUNZIONI

- 1. All'Assemblea dei Sindaci competono le seguenti funzioni:
 - a) adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio provinciale ed ogni sua successiva modificazione;
 - b) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito all'approvazione, da parte del Consiglio Provinciale, dello schema di bilancio di previsione, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente:
 - c) esprime il proprio parere, obbligatorio e vincolante, in ordine alla costituzione delle zone omogenee e all'approvazione del relativo regolamento di funzionamento per la definitiva approvazione da parte del Consiglio stesso;
 - d) approva il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento;
 - e) svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o della metà più uno dei componenti del Consiglio Provinciale:

2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo nei confronti del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia. I pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti, salvo nei casi in cui non sia espressamente previsto. Il parere obbligatorio si intende acquisito in caso di mancata espressione dello stesso entro 10 giorni dalla data della prima convocazione.

ART. 4 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- Fatte salve le competenze dell'Assemblea dei Sindaci e i relativi quorum ex lege, per le altre deliberazioni e i pareri resi dall'Assemblea, in sede di prima convocazione, la riunione è valida qualora sia presente almeno un terzo (1/3) dei Comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione totale residente nella provincia (50% più uno);
- 2. Qualora non sia raggiunto il quorum di cui al comma precedente, la seduta si svolge in seconda convocazione, non prima che sia decorsa almeno un'ora dalla prima, ed è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Comuni (1/3) che rappresentino almeno un terzo (1/3) della popolazione totale residente nella provincia;
- 3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
 - I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 4. Le delibere che approvano o respingono lo Statuto ovvero modifiche statutarie devono essere adottate con i voti che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza (50% più uno) della popolazione complessivamente residente nella provincia;
- 5. Per la determinazione del numero degli abitanti residenti nei Comuni, si fa riferimento all'ultimo censimento ISTAT effettuato.

6. Sono fatte salve diverse maggioranze, sia strutturali, sia deliberative, laddove espressamente previste;

ART. 5 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

- 1. L'Assemblea si riunisce presso la sede istituzionale dell'Ente o in sede diversa, nell'ambito del territorio provinciale;
- 2. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario Generale dell'Ente o, in sua assenza, il vice Segretario Generale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

- 1. Le convocazioni dell'Assemblea sono comunicate ai Consiglieri, al fine di consentire la loro partecipazione alle riunioni;
- 2. Su invito del Presidente possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Sindaci di Comuni contermini di altra Provincia o di altra Regione per l'esame di argomenti di interesse comune nonché Parlamentari, rappresentanti della Regione, delle altre Province e delle forze sociali, economiche e sindacali per la trattazione di specifiche tematiche, nonché Dirigenti e funzionari dell'Ente perché esprimano le loro valutazioni su argomenti che rientrano nella loro conoscenza professionale.
- 3. Al fine di esercitare la loro funzione di controllo, i componenti l'Assemblea dei Sindaci godono delle stesse prerogative dei Consiglieri Provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi della Provincia.

ART. 7 - SEGRETERIA E SUPPORTI FUNZIONALI

- L'attività di segreteria amministrativa e organizzativa dell'Assemblea dei Sindaci è
 coordinata dal Segretario Generale della Provincia, che si avvale del personale
 dell'Ufficio Consiglio;
- 2. Gli atti dell'Assemblea sono firmati dal Presidente della Provincia o, in sua assenza, dal vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano per età che ha presieduto la seduta e dal Segretario Generale;
- 3. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito della Provincia;

ART. 8 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, al regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nella delibera di approvazione.